

Comune di TORRE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.1.2023 con deliberazione n.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del regolamento.

1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARI), Tributi sugli Immobili (IMU e TASI), oltre a quelli di eventuale futura istituzione.
4. Le misure di contrasto all'evasione di cui ai successivi articoli non si applicano nel caso in cui il contribuente inadempiente sia stato danneggiato da eventi specifici che abbiano impedito o gravemente compromesso il regolare svolgimento della propria attività od impresa.

Art. 2 – Definizione di irregolarità tributaria.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorché un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse/infedeli denunce) e/o quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore ad euro 1.000,00 (mille).
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 3 – Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente.

1. In caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività", delle segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Torre Canavese dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'Ufficio Tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
2. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.
3. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'Ufficio Tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.
4. I soggetti morosi potranno regolarizzare la propria posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.
5. Ai fini della regolarizzazione del debito complessivo, compresi gli eventuali importi derivanti da precedenti rateizzazioni decadute, nell'ipotesi di cui al precedente comma, il periodo di dilazione decorre dalla prima rata, fermo restando il numero di rate concedibili ai sensi dei regolamenti vigenti.
6. In caso di riscontro di inadempimento dell'obbligazione, ai sensi del comma 3, o di mancato versamento della prima rata o di due consecutive ai sensi dei commi 4 e 5, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del provvedimento iniziale.

Art. 4 – Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo d'azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento di tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 5 - Modalità di verifica

Periodicamente, l'ufficio tributi provvede ad inviar, all'ufficio competente, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, eventualmente elaborato sulla base delle linee guida operative preventivamente deliberate dalla Giunta Comunale, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 3.

Art. 6 – Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7 –Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.